Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20787 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA
Data pubblicazione: 20/08/2018

SENTENZA

sul ricorso 20933-2016 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale GIOVANNI ALLEVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI GIORGIO PALMISANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

2018
1349

- ricorrenti -

contro

CARDINALI CRISTIANA, CAPOCCIA FRANCA, CARDINALI

dirittobancario.it

Giurisprudenza

PRIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DEPRETIS giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

MENCARELLI EMANUELE, EURIS DI MENCARELLI & C SNC , DI BIASE ANTIMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 206/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI per delega;

udito l'Avvocato FRANCESCO DE PETRIS;

dirittobancario.it

Giurisprudenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Axa Assicurazioni Spa ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia di rigetto dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale che l'aveva condannata, in solido con Mencarelli Emanuele, al pagamento , ex art. 2049 c.c, in favore di Primo Cardinali, Franca Capoccia e Cristiana Cardinali, della somma da loro versata per la stipula di polizze assicurative sulla vita, mai comunicate alla società e mai accese nonostante il pagamento in contanti all'agente dei relativi importi. Con la medesima pronuncia, inoltre, era stato dichiarato che il Mencarelli, la società di cui era legale rappresentante (Euris snc) ed un altro agente dimissionario, De Biase Antimo, erano tenuti a rifondere alla compagnia di assicurazioni la corrispondente somma di danaro.
2. Gli intimati Cristiana e Primo Cardinali e Franca Capoccia si sono difesi depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 2967 c.c assumendo che la Corte territoriale era incorsa nel medesimo errore valutativo del primo giudice in ordine ai pagamenti effettuati per la stipula delle polizze assicurative oggetto della controversia, in quanto era emerso per ammissione degli stessi controricorrenti che quasi tutti i pagamenti erano avvenuti in contanti senza alcuna apprezzabile traccia documentale, con la conseguenza che le prove testimoniali assunte, acriticamente esaminate, non erano inidonee a provare le pretese vantate.
La ricorrente lamenta, altresì, la violazione del divieto di *praesumptio de praesumpto,* deducendo che la Corte "aveva valorizzato presunzioni semplici come fatti noti per derivarne da esse altre presunzioni, con iter logico argomentativo evidentemente viziato" (cfr. pag. 16 ricorso).
1.1 Il motivo è inammissibile.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

La ricorrente, invero, propone il riesame di tutta la controversia, prospettando una diversa valutazione dei fatti dedotti e delle prove raccolte in primo grado, in relazione alle quali la motivazione resa dalla Corte territoriale (che ha confermato le argomentazioni del primo giudice) risulta congrua e logica (cfr. al riguardo pag. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui sono state articolatamente esaminate tutte le censure al riguardo proposte e riprodotte in questa sede): questa Corte, in ordine ai limiti del giudizio di legittimità, ha avuto modo di chiarire, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che "è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017).

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, sempre ex art. 360 n° 3 c.c , la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 1227 c.c: lamenta, in particolare:

a. l'erronea interpretazione dell'art. 1227 c.c ed il mancato riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati, affermando l'insussistenza di possibili ipotesi di responsabilità civile al di fuori di quella personale. Assume, al riguardo, che l'assunzione di rischio della vittima danneggiata – che si era posta volontariamente in una situazione di pericolo - doveva indurre ad escludere la responsabilità del preponente;

b. che la consapevolezza dell'abuso da parte dell'agente emergeva con tutta evidenza dalla circostanza che il Mencarelli aveva consegnato ai Cardinali un assegno di € 258.000,00 che rappresentava il riconoscimento di un debito e la prova di un rapporto privato con i danneggiati che rendeva estranea la compagnia di assicurazione alla responsabilità dedotta, ricondotta impropriamente dai giudici d'appello all'art. 2049 c.c.

2.2 Deve premettersi che questa Corte ha affermato, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che, in tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria

dirittobancario.it

Giurisprudenza

occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l'insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico della società (cfr. Cass. 18928/2017).

Nonostante che il principio sia stato affermato in materia di intermediazione finanziaria, si ritiene che possa essere trasposto anche nell'ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto trilaterale fra cliente, agente e compagnia di assicurazione ha una struttura analoga: al riguardo, è stato infatti ritenuto che " nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto" (cfr. Cass. 18860/2015).

2.3 Tanto premesso, si ritiene che anche il motivo in esame sia inammissibile in quanto, in presenza di una motivazione congrua e sufficiente sul secondo e sul terzo motivo d'appello (che censurano le medesime questioni in questa sede riproposte , concernenti proprio l'esame degli elementi sui quali si fonda il convincimento dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalità fra l'attività svolta dal Mencarelli come agente Axa, la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie per svolgere la sua attività sotto l'egida della compagnia di assicurazione per un tempo non breve e l'omessa esecuzione di debiti controlli: cfr. pag. 6 della sentenza), il ricorrente contrappone alla decisione della Corte territoriale una generica diversa interpretazione dei fatti e delle prove (senza neanche specificamente censurare le parti della motivazione sulle quali la Corte di Perugia si sarebbe erroneamente pronunciata), chiedendo una nuova valutazione di merito della controversia, preclusa in questa sede per ciò che è stato già affermato in ordine al primo motivo.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

3. Con la terza censura, infine, il ricorrente deduce l'erronea applicazione del principio dell'apparenza del diritto nonché il vizio di motivazione e omessa verifica di elementi rilevanti ai fini dell'inapplicabilita' del medesimo principio.
Il motivo è inammissibile.
3.1 Infatti, premesso che il giudizio di legittimità è fondato sulla critica vincolata, si rileva che la censura, nella prima parte, non contiene un specifica rubrica né la precisa indicazione del vizio in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa.
Nella seconda parte, in cui viene sostanzialmente richiamato il vizio di cui all'art. 360 n° 5 cpc, l'inammissibilità deve essere ricondotta all'art. 348 quater u. comma cpc *ratione temporis* vigente: la sentenza impugnata, infatti, ha confermato, con le medesime argomentazioni, la pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme), ed è stata emessa a seguito di appello proposto successivamente all'entrata in vigore della L. 134/2012 che ha introdotto la norma sopra richiamata.
3.2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 13.800,00 per compensi oltre ad € 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

dirittobancario.it

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 3.5.2018

Copyright dirittobancario.it